

COMUNE DI AGEROLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 COMUNE DI AGEROLA PROV. DI NAPOLI
22 DIC 2017
Prot. N° <u>11789</u>

Verbale n. 26 del 22/12/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 22 del mese di dicembre 2017 il sottoscritto Revisore dei Conti procede all'emissione del parere a norma dell'art.40-bis,1° comma, del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 239 del TUEL.

VISTI

- gli articoli 40, 40 bis e 48 del D. Lgs n. 165 del 2001, così come modificati dal D. Lgs. N. 150 del 2009;
- l'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- gli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- l'articolo 1 comma 196 della legge 266 del 2005;
- l'articolo 4 del CCNL del 9 maggio 2006;
- l'articolo 8 del CCNL del 11 aprile 2008;
- l'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009;
- la Relazione Tecnico - Finanziaria e Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies di cui al D. Lgs 165/2001
- l'art. 67 del D.L. n. 112 del 2008 convertito nella legge 133/2008;
- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012.

PREMESSO

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Revisore. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo

dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal revisore";
- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

RITENUTO che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

RITENUTO inoltre:

- che nella Relazione Tecnico - Finanziaria e Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies di cui al D. Lgs 165/2001, sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;

ATTESTA

La compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti da ciascuna norma dell'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2017 con i vincoli e le disponibilità di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge e di contratto in conformità a quanto previsto dall'Art.40 bis del comma 1 del D.Lgs. N. 165 del 2001.

RACCOMANDA

La corretta applicazione dell'art. 40 bis comma 4 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale gli accordi integrativi stipulati insieme alla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Sensini